



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 3 dicembre 2014 n. 228

OGGETTO: Cantina Ortona Soc. Coop. Agricola - Atto di transazione -Provvedimenti.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **3** del mese di **dicembre** alle ore **14:00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'Ottavio.

Sono presenti gli Assessori:

- | | | |
|-----------|----------------|----------|
| 1. Sig.ra | Nadia | DI SIPIO |
| 2. Sig. | Luca | MENNA |
| 3. Sig. | Giuseppe Marco | NESTORE |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RAMMENTATO CHE:

- La Cantina Ortona Soc. Coop Agricola ed il Comune di Ortona hanno in essere una serie di contenziosi in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, ormai annosi, attualmente incardinati presso la Corte di Cassazione, ed in particolare:
 - 1) Anno d'imposta 2004, attualmente pendente di fronte alla Corte di Cassazione, in quanto la Cantina Ortona ha appellato la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale n.168/09/09;
 - 2) Anno d'imposta 2006, attualmente pendente di fronte alla Corte di Cassazione, in quanto la Cantina Ortona ha appellato la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale n.415/09/2013;
- Con nota del 03 ottobre 2014 la predetta società Coop Agricola Cantina Ortona ha presentato proposta di definizione del complessivo contenzioso tributario in essere, come sopra sinteticamente riportato, con lo scopo di estinguere il contenzioso medesimo alla luce della normativa nel prosieguo riportata;
- La proposta si sostanzia, in definitiva, nella rinuncia ai contenziosi sopra indicati e nel contestuale riconoscimento:
 - a) della legittimità della pretesa tributaria dell'Ente fino all'anno di imposta 2005;
 - b) del diritto al rimborso delle somme, indebitamente versate da parte della predetta società Coop agricola, per l'anno 2006;
- L'importo complessivo della proposta di definizione, **fatti salvi gli opportuni e dovuti ulteriori riscontri**, ammonta, al netto degli interessi, a complessivi € 9.849,52 come di seguito meglio specificato:
 - 1) Ici anno 2006 da rimborsare da parte del Comune di Ortona € 9.849,52;
 - 2) Ici anno 2004 annualità non rimborsabile;
- Accettando la proposta di cui sopra la parte ricorrente si impegna a presentare atto di rinuncia ai ricorsi proposti in Cassazione;

EVIDENZIATO CHE la materia del contendere attiene all'efficacia retroattiva delle variazioni catastali relative ai fabbricati rurali: al riguardo, il legislatore, con l'art. 2, comma 5-ter del dl 102/2013, convertito nella legge n. 124/2013, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 29.10.2013, espressamente qualificato come norma di interpretazione autentica ha fornito una risposta definitiva alla problematica in questione, in senso favorevole ai contribuenti, riconoscendo il requisito della ruralità sin dal quinto anno antecedente a quello della presentazione dell'istanza;

OSSERVATO pertanto che, nel caso di specie, il predetto requisito va riconosciuto per gli anni 2006 e seguenti;

EVIDENZIATO che in data 11 settembre 2014 il Prof. Del Federico, incaricato della rappresentanza legale dell'Ente nel giudizio pendente dinanzi la Corte di Cassazione contro altra società operante nel campo per fattispecie equivalente a quella oggetto della presente deliberazione, ha rimesso nota con la quale, rappresentato il regime giuridico applicabile alla vicenda *de qua*, ha suggerito di provvedere alla definizione dei contenziosi in essere con la suesposta società nel senso sopra rappresentato, alla luce della insostenibilità della tesi del Comune della rilevanza della nuova categoria catastale a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo alla sua annotazione negli atti catastali, e quindi della certezza della condanna al rimborso per i cinque anni di imposta antecedenti quello della presentazione dell'istanza: il citato Prof. Del Federico, inoltre, con la nota in discorso ha evidenziato i vantaggi derivanti dall'adesione alla proposta avanzata dalla ditta citata, tra i quali la possibilità di evitare la condanna alla refusione delle spese di lite;

RITENUTO di dover seguire lo stesso principio in punto di diritto seguito per il caso di cui sopra anche per Cantina Ortona Soc. Coop Agricola;

RITENUTO, pertanto, di dover delegare al Dirigente del II Settore la definizione dell'atto di definizione dei rapporti tributari in essere, oggetto della presente deliberazione, con la prescrizione per la quale la liquidazione delle somme a credito della citata società avvenga in n. 2 rate;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ad unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

per quanto esposto in premessa, che costituisce la motivazione del presente atto:

1. Di aderire alla proposta avanzata dalla Cantina Ortona Soc. Coop Agricola, finalizzata alla definizione del contenzioso pendente con il Comune in materia di Imposta Comunale sugli Immobili come di seguito rappresentato:
 - Anni d'imposta 2004 e 2006, attualmente pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, in quanto la Cantina Ortona ha appellato le sentenze C.T.R. Pescara n. 168/09/2009 e 415/09/2013;
2. Di conferire, a tale scopo, mandato al dirigente preposto per il compimento delle attività successive idonee a garantire l'attuazione della presente deliberazione, con la prescrizione per la quale la definitiva liquidazione delle somme, a credito della citata società, avvenga in n. 2 rate.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **N. DI SIPIO**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 09 dicembre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 09 dicembre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**